

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## VII COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste  
e telecomunicazioni, marina mercantile)

RIUNIONE DEL 28 SETTEMBRE 1951

(108ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CORBELLINI

### INDICE

#### Disegno di legge:

(Discussione e approvazione con modificazioni)

« Concorsi speciali a posti di grado VIII del ruolo degli ingegneri del corpo del Genio civile » (N. 1679):

PANETTI, <i>relatore</i> . . . . .	Pag. 1197, 1199, 1200
PRESIDENTE . . . . .	1198, 1200
ALDISIO, <i>Ministro dei lavori pubblici</i> . . . . .	1198
TROIANO . . . . .	1198, 1199
CESCHI . . . . .	1200

La riunione ha inizio alle ore 11,30.

Sono presenti i senatori: Borromeo, Buizza, Canevari, Cappellini, Ceschi, Corbellini, Genco, Lopardi, Martini, Massini, Meacci, Ottani, Panetti, Ricci Federico, Ricci Mosè, Sanmar-

tino, Tissi, Tommasini, Toselli, Troiano e Voccoli.

Interviene altresì il Ministro dei lavori pubblici, senatore Aldisio.

BORROMEO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

**Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Concorsi speciali a posti di grado VIII del ruolo degli ingegneri del corpo del Genio civile » (N. 1679).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concorsi speciali a posti di grado VIII del ruolo degli ingegneri del corpo del Genio civile ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Panetti.

PANETTI, *relatore*. Il corpo del Genio civile, chiamato al gravissimo onere di studiare le riparazioni dei danni di guerra, si è trovato un notevole sopraccarico di lavoro nel periodo post-bellico. D'altra parte i concorsi sono venuti in ritardo ed è successo un fatto singolare nell'insieme delle masse costituenti il Genio civile, cioè negli alti gradi abbiamo trovato del personale che progressivamente salendo di grado in grado ha colmato i posti disponibili.

Nei gradi minori sono state aperte delle assunzioni per il personale con le note forme di garanzia della competenza. Nei gradi intermedi, invece, sono giunti funzionari non di ruolo, e cioè assunti in modo eccezionale e provvisorio, vale a dire dotati semplicemente di una posizione fittizia e non corrispondente alle norme abituali.

Il Ministero sente il bisogno di correggere questo squilibrio e di provvedere precisamente a questa categoria intermedia di posti ai quali si attribuisce il grado VIII. È perciò che il disegno di legge si riferisce all'apertura di un concorso interno per colmare i posti di grado VIII, aperto a tutti quelli che soddisfano a certe condizioni di collaborazione e di attività svolta in forma aleatoria, di semplice incarico.

La ragionevolezza del disegno di legge è evidente e non ci sarebbero parole da spendere per proporre l'approvazione. Tuttavia nei documenti che il sottosegretario Camangi ha messo a mia disposizione ci sono due punti che potrebbero suggerire una variante al testo del disegno di legge. Il disegno di legge parla di concorso esclusivamente per esami, accessibile a quegli impiegati non di ruolo che già servono il Ministero da un certo numero di anni, e definisce le materie d'esame.

Ora, c'è stata una corrente che ha fatto voti perchè il punteggio sia costituito anche dai titoli. Questa cosa è stata dibattuta negli uffici competenti. Stabilire concorsi per titoli e esami scritti e orali sarebbe una variante al testo che invece prevede solo esami scritti e orali. È stato osservato che se la cosa si dovesse fare, si dovrebbe limitare il punteggio attribuito ai titoli. Se vogliamo fare una selezione qualitativa degli uomini non dobbiamo farci influenzare dai titoli o da eventuali pubblicazioni non perfettamente inquadrati nello svolgimento dei loro compiti.

Si è detto: mettiamo a disposizione del punteggio per titoli 5 voti. Il punteggio per esami ha già la disponibilità di 10 voti per lo scritto e di 10 voti per l'orale, di conseguenza il peso del valore dei titoli sarebbe ridotto.

Un altro indirizzo che, data la mentalità dei professori universitari, non potrei non caldeggiare, è quello di ammettere gli assistenti universitari che abbiano almeno 6 anni di regolare effettività nella loro carica. In questo caso l'aggiunta di questo punteggio per titoli sarebbe più logico, perchè mentre l'impiegato farebbe valere la sua attività, l'assistente universitario farebbe valere quelle determinate pubblicazioni o altre forme di produzione tecnico-scientifica, che rappresentano il suo *curriculum*.

Mi trovo nella condizione di essere esitante fra l'accettare puramente e semplicemente il testo proposto dal Ministero, che non parla di punteggio per titoli, e di accogliere nel concorso questa categoria degli assistenti universitari. D'altra parte, sarebbe un provvedimento opportuno quello di dare ai nostri bravi giovani che si dedicano all'insegnamento universitario una via di uscita, perchè il raggiungimento del titolo di professore è quanto mai difficile.

Mi permetto pertanto di domandare al Ministro quale delle due forme è più gradita, perchè certamente il Ministro ha gli elementi di giudizio che a me sfuggono; può apprezzare cioè le conseguenze che potrebbero aversi introducendo nell'Amministrazione elementi nuovi.

PRESIDENTE. Faccio osservare che parlando di impiegati di ruolo tecnico di gruppo A abbiamo sempre compreso gli assistenti universitari che abbiano 6 anni di anzianità.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Data l'esistenza di questa prassi non crederei opportuno fare delle specificazioni. Comunque, se fosse necessario introdurre nel testo un emendamento nel senso accennato dal senatore Panetti mi impegno fin da ora ad accettarlo.

TROIANO. Faccio notare che i funzionari del grado IX, secondo quanto dice il comma secondo dell'articolo 1, sono ammessi al concorso nel caso che abbiano due anni di anzianità nel grado. Orbene, nell'ultimo concorso, molti si sono trovati nell'impossibilità di potervi partecipare solo perchè a costoro mancava pochissimo tempo per completare i due anni di anzianità nel grado.

Con l'immettere al grado VIII ingegneri che non sono di ruolo, o che sono di altre Amministrazioni, si viene poi a limitare la possibilità di avanzamento dei funzionari di grado IX.

PRESIDENTE. Non è così, senatore Troiano; l'articolo primo al comma primo dice: « Fermo restando l'accantonamento a norma dell'articolo 1 della legge 1° dicembre 1949, n. 868 ».

TROIANO. Riferendomi a quanto ho prospettato all'inizio debbo poi dire che alcuni concorrenti si troverebbero nella condizione di aver fatto anche più di due anni di anzianità nei gradi precedenti.

Mi sembra pertanto che sarebbe il caso di ammettere senz'altro questi ingegneri al concorso.

**PRESIDENTE** Se nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli:

#### Art. 1.

I posti di grado VIII del ruolo degli ingegneri del Corpo del Genio civile che, fermo restando l'accantonamento a norma dell'articolo 1 della legge 1º dicembre 1949, n. 868, siano disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere conferiti mediante concorsi speciali per esame, ai quali possono partecipare:

a) gli ingegneri principali del Corpo del Genio civile che, alla data di pubblicazione del bando di concorso, abbiano almeno due anni di anzianità nel grado nonché gli ingegneri dello stesso Corpo che all'atto del loro inquadramento in ruolo avevano prestato 6 anni di servizio nei ruoli tecnici del gruppo A, civili o militari, di altre amministrazioni dello Stato, ovvero 8 anni di servizio con la qualifica di impiegati tecnici non di ruolo di 1ª categoria presso le Amministrazioni dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste;

b) gli impiegati di ruoli tecnici di gruppo A di altre amministrazioni dello Stato, che siano in possesso del diploma di laurea in ingegneria civile od industriale e che, alla data di pubblicazione del bando di concorso, abbiano almeno sei anni di servizio nei ruoli predetti;

c) gli impiegati tecnici non di ruolo, assunti con la qualifica di 1ª categoria dal Ministero dei lavori pubblici e dal Ministero della agricoltura e delle foreste, che siano in possesso del diploma di laurea in ingegneria civile od industriale e che, alla data di pubblicazione del bando di concorso, abbiano almeno dodici anni di ininterrotto servizio con la qualifica di ingegnere, alle dipendenze delle amministrazioni predette o dei consorzi di bonifica.

Vorrei pregare il senatore Troiano di non insistere nella sua proposta.

**TROIANO.** Non insisto.

**PANETTI, relatore.** Ho riconosciuto dal testo che il concetto riguardante gli assistenti universitari è incluso, e pertanto non insisto nella mia proposta.

**PRESIDENTE.** Pongo allora ai voti l'articolo 1. Chi l'approva è pregato di alzarsi. (*È approvato*).

#### Art. 2.

L'esame consiste in quattro prove scritte ed una orale. Le prove verteranno sulle seguenti materie:

##### 1. - Viabilità.

a) Tracciamento planimetrico e altimetrico e sezione trasversale di strade statali, provinciali e comunali e di autostrade computo metrico di movimenti di materie e loro distribuzione e trasporto.

b) Forma e dimensioni delle opere d'arte e relativi calcoli di stabilità (muri di sostegno, tombini, ponti e viadotti in muratura, in ferro, in cemento armato ed in legname). Sistemi delle centinature delle grandi volte, fondazioni, gallerie.

c) Opere di consolidamento dei terrapieni e delle trincee in terreni franosi.

d) Sistemi di pavimentazioni e di manutenzione del piano stradale.

##### 2. - Opere idrauliche.

a) Servizio idrografico e determinazione della portata di fiumi e torrenti.

b) Correzioni e sistemazione di fiumi e torrenti, ed opere di difesa relativa, imboscamenti, briglie, arginature, manufatti di scolo e di derivazione, servizio di piena.

c) Utilizzazione delle acque, bacini di ritenuta, dighe, canali di irrigazione, industriali e di navigazione ed opere d'arte relative e loro calcolo.

d) Acquedotti e fognature.

e) Bonifiche per colmata, a prosciugamento naturale e a prosciugamento meccanico. Impianti idrovori.

##### 3. - Opere marittime.

a) Disposizioni generali dei porti.

b) Scogliere, moli, banchine e loro arredamento, scali, bacini di raddobbo, ormeggi ed altre opere portuali.

c) Fari.

d) Difesa delle spiagge in corrosione.

4. — *Elettrotecnica.*

a) Nozioni generali.

b) Impianti di produzione di energia elettrica, linea di trasporto e di distribuzione.

5. — *Edilizia.*

a) Edifici pubblici e case di abitazione civile, strutture e calcoli di stabilità dei solai, dei tetti e delle altre parti di detti fabbricati, fondazioni.

b) Edifici industriali, strutture portanti in cemento armato, in ferro e in legno e relativi calcoli di stabilità.

c) Prescrizioni per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato.

6. — *Materiali da costruzione e impianti di cantieri.*

Norme per la prova e per l'accettazione dei materiali da costruzione.

Impianti di cantieri di costruzione e macchine relative.

7. — *Legislazione.*

Leggi e regolamenti sui lavori pubblici, capitolato generale e capitolati speciali.

CESCHI. Vorrei che fosse menzionata l'urbanistica fra le altre materie.

PANETTI, *relatore*. Ciò che decide l'abilità del costruttore non è certo l'urbanistica, che si studia leggendo qualche giornale.

CESCHI. Mi permetto di far notare al senatore Panetti che il Genio civile nei guoi progetti fa sempre una brutta figura perchè gli manca appunto questo sesto senso, che è l'urbanistica.

PRESIDENTE. Considerando che se domani un giovane si deve preparare per un esame prende un libriccino e in due ore impara le idee fondamentali della urbanistica, non mi sembra che ci siano difficoltà di carattere specifico che ostacolano l'accoglimento dell'emendamento Ceschi, anche perchè l'urbanistica ha un certo significato artistico.

Leggo pertanto l'emendamento del senatore Ceschi: « Inserirsi al punto 5 dopo la lettera c) le seguenti parole; d) elementi di urbanistica ».

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ora ai voti l'articolo 2 quale risulta dall'emendamento testè approvato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura:

Art. 3.

La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Ministro dei lavori pubblici ed è composta.

di un Presidente di Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, presidente;

di due Ispettori generali del Genio civile, membri:

di due professori stabili dei politecnici delle università, membri.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario dei ruoli dell'Amministrazione centrale di grado non inferiore al VII.

Ogni esaminatore dispone di 10 punti per ciascuna prova scritta.

Sono ammessi alla prova orale i concorrenti i quali abbiano ottenuto una media di almeno otto decimi nel complesso delle prove scritte purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sette decimi.

Per la prova orale, che non può durare più di quarantacinque minuti per ogni candidato, ogni esaminatore dispone di 10 punti: la media dei punti assegnati da ogni esaminatore esprime il risultato della prova stessa. La prova orale non s'intende superata se i candidati non ottengano almeno una media di otto decimi.

La somma della media complessiva delle prove scritte e della media della prova orale costituisce la votazione definitiva in base alla quale è determinata la graduatoria dei vincitori e degli idonei.

Io sarei del parere di sostituire alle parole « di due professori stabili dei politecnici delle Università, membri », le altre: « di due professori di ruolo delle facoltà di ingegneria o dei politecnici delle Università,

VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 108ª RIUNIONE (28 settembre 1951)

membri ». Metto ai voti tale emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta dallo emendamento testè approvato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura :

Art. 4.

I vincitori dei concorsi sono inquadrati direttamente nel grado VIII del ruolo degli ingegneri del Corpo del Genio civile. Ai fini della promozione al grado VII i medesimi non possono fruire di alcuna riduzione della prescritta anzianità di grado per servizio eventualmente prestato nel grado VIII o superiore dell'amministrazione di provenienza.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5. Ne do lettura :

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Riferendomi alle abitudini del mio predecessore, senatore Cappa, propongo di sopprimere l'articolo 5.

Con tale avvertenza metto ai voti l'articolo 5. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Pongo ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 11,43.